COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

CVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZAPPA

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 1319

Proposte di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

AMATUCCI e PENNACCHINI: Modificazioni alla legge 25 luglio 1966, n. 570, riguardante i magistrati di corte d'appello (4191) 1319

PRESIDENTE 1319, 1320, 1321, 1322

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 1320, 1321

AMATUCCI 1320, 1321

BREGANZE 1322

MANNIRONI 1322

MARTUSCELLI, *Relatore* 1321, 1322

PENNACCHINI 1321

REALE, *Ministro di grazia e giustizia* . . 1320 1321, 1322

Senatori POËT ed altri: Nuove norme in materia di concorsi notarili (*Approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (4603) 1322

PRESIDENTE . . 1322, 1323, 1324, 1325, 1326 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332

BREGANZE 1324, 1325, 1328

CAVALLARO FRANCESCO, *Relatore* . 1323, 1324 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331

LUCIFREDI 1324, 1325, 1329, 1332

MITTERDORFER 1331

PENNACCHINI . . . 1323, 1324, 1325, 1327 1328, 1329, 1330, 1331, 1332

REALE, *Ministro di grazia e giustizia* . . 1323 1325, 1327, 1328, 1329, 1330, 1332

La seduta comincia alle 11,30.

ZOBOLI, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Berlinguer Mario, Reggiani e Verga sono in congedo.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Amatucci e Pennacchini: Modificazioni alla legge 25 luglio 1966, n. 570, riguardante i magistrati di corte d'appello (4181).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Amatucci e Pennacchini: « Modificazioni alla legge 25 luglio 1966, n. 570, riguardante i magistrati di corte d'appello ».

La volta scorsa la discussione era stata sospesa perché tra la Commissione Bilancio ed il Governo si era manifestata una diversità di valutazione in merito all'onere effettivo della proposta di legge, che per il Ministero del tesoro è di 325 milioni di lire, mentre per il Ministero di grazia e giustizia la spesa sarebbe superiore ad 800 milioni di lire.

Ha chiesto di parlare il Sottosegretario di Stato per il tesoro.

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. A seguito delle osservazioni formulate nella scorsa seduta dal rappresentante del Ministero di grazia e giustizia, ci siamo fatti carico, al Ministero del tesoro, di rivedere i calcoli della spesa che questa proposta di legge comporta.

Possiamo, quindi, affermare che la cifra di 325 milioni di lire, indicata come spesa, possa essere ritenuta adeguata. Ci possiamo spiegare una parte della differenza tra il nostro ed il calcolo del Ministero di grazia e giustizia con il fatto che, forse, quest'ultimo ha fatto riferimento alle retribuzioni iniziali dei due gradi in cui si trovano i magistrati interessati al provvedimento, mentre al Ministero del tesoro abbiamo tenuto conto degli scatti di anzianità già maturati da ciascun magistrato; la cifra finale, quindi, risulta decurtata di quanto i magistrati già percepiscono attraverso gli scatti di anzianità.

Nel complesso, perciò, riteniamo che la cifra di 325 milioni di lire, sia sufficiente; può anche darsi che ci sia qualche differenza, che sarà colmata con eventuali note di variazione ma, in sostanza, possiamo confermare che i nostri calcoli sono esatti e che, quindi, non dovrebbero esserci ostacoli all'approvazione della proposta di legge, con la accertata copertura della spesa in lire 325 milioni.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Esiste, evidentemente, un contrasto tra i risultati ai quali sono prevenuti i due ministeri, nel fare i relativi calcoli...

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Come ho già detto, forse una certa differenza può derivare dal fatto che il Ministero del tesoro si è riferito agli stipendi iniziali delle due categorie, con esclusione degli scatti di anzianità.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. I nostri calcoli sono stati fatti con riferimento alla situazione attuale.

PRESIDENTE. A questo punto, sono costretto a chiedere alla Commissione se non ritenga opportuno chiedere nuovamente un parere alla Commissione bilancio, perché non possiamo certo approvare la proposta di legge senza avere una perfetta tranquillità per quanto riguarda l'esatto ammontare della spesa e la precisa indicazione della copertura.

AMATUCCI. I calcoli sono stati eseguiti dal Ministero di grazia e giustizia forse non tenendo conto di quanto ha precisato, ora l'onorevole sottosegretario Agrimi.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. A me risulta una spesa di lire 800.814.642. Lascio alla Commissione decidere.

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non ho alcuna obiezione circa la richiesta di un ulteriore parere ma, allo stato delle cose, debbo ribadire quanto risulta dai calcoli fatti dagli uffici del Ministero del tesoro.

PRESIDENTE. Ho il dovere di prospettare alla Commissione la opportunità di sentire nuovamente la Commissione bilancio. Debbo ricordare che la scorsa settimana abbiamo rimandato un parere alla Commissione trasporti perché la formula troppo sintetica « si esprime parere favorevole » non sembrò sufficiente e chiedemmo che ci fossero dati dei ragguagli su di un complesso di domande che noi stessi predisponemmo.

Oggi, tra le affermazioni del Sottosegretario per il tesoro e quelle del Ministro di grazia e giustizia esiste un divario di circa 500 milioni di lire; ritengo quindi di dover sottoporre nuovamente la questione alla Commissione bilancio.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Debbo precisare quanto già detto che, a seguito di nuovi controlli effettuati dalla Direzione generale del Ministero di grazia e giustizia, questa non può che confermare i dati che ho comunicato relativi all'onere che la proposta di legge in esame comporta. Occorre, per altro, avvertire che l'onere in questione è calcolato al lordo e che su di esso è stata operata una maggiorazione del 20 per cento per gli oneri riflessi, così come si è sempre operato in casi analoghi, giusta, proprio, le direttive in materia impartire dal Ministero del tesoro.

Preciso, inoltre, che il calcolo è stato operato sulla base del numero dei magistrati promovibili e non su quello dei magistrati già effettivamente promossi, dato che operazioni di valutazione per la promozione sono tuttora in corso. È presumibile, quindi, che sviluppando i calcoli su questa base, l'onere in questo momento possa essere inferiore a quello previsto dal mio Ministero. Quando, però, questa legge comincerà a funzionare, invece di trovarci di fronte al numero dei magistrati in base al quale è stato effettuato il calcolo, avremo una diversa situazione numerica di beneficiati cui dovrà essere corrisposto quanto previsto da questa proposta di legge.

Detto ciò mi rimetto alla decisione della Commissione.

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Le precisazioni fatte dal Ministro di grazia e giustizia e le mie possono spiegare la situazione.

PENNACCHINI. A me sembra che la disparità tra la valutazione fatta dal Ministero di grazia e giustizia e quella del Ministero del tesoro, possa trovare giustificazione nella larghezza o completezza con la quale il Ministero di grazia e giustizia ha effettuato i propri calcoli mentre il Ministero del tesoro si è basato semplicemente sulla situazione attuale, valutando l'ammontare dell'onere sulla portata della spesa che, in questo momento, la proposta di legge comporta. A me, però, sembra che l'aspetto più importante di questa discussione stia nella dichiarazione fatta dal Sottosegretario per il tesoro e, cioè, qualora i calcoli comportassero un onere maggiore, e presumibilmente più vicino a quello previsto dal Ministero di grazia e giustizia, il Ministero del tesoro lo ricoprirebbe con note di variazione.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. È questo un argomento che non può essere accettato...

PRESIDENTE. Vi si oppone l'articolo 81 della Costituzione...

PENNACCHINI. Non mi pare che, per una differenza di calcolo derivante dal fatto che una valutazione è troppo prudenziale e l'altra troppo omnicomprensiva, si debba rimandare la approvazione di un provvedimento diretto a sanare una situazione più volte lamentata dalle categorie interessate.

L'onorevole Presidente ha citato un precedente relativo ad altra proposta di legge per la quale venne chiesta la motivazione del parere; allora si trattava della necessità di avere lumi di natura tecnica; qui, sotto il profilo tecnico, non mi pare vi sia nulla da chiarire; occorre soltanto accertare la diversità di impostazione economico-finanziaria dei conteggi che, d'altra parte, non mi pare divergano in modo assoluto. Per questi motivi mi permetterei di raccomandare la prosecuzione dell'esame del provvedimento.

PRESIDENTE. Desidero sentire il parere anche di altri colleghi, diversamente prenderò subito una decisione personale. Sono orientato nel senso di sentire nuovamente il parere della Commissione bilancio, salvo che mi si convinca che ciò non è necessario. Vi è una divergenza, e non piccola: lire 325 milioni contro 800 milioni. Non dimentichiamo che su questa proposta di legge vi sono già stati due pareri della Commissione bilancio: un primo negativo, un secondo favorevole. Se questa grossa differenza non viene chiarita esaurientemente non posso non tener conto degli obblighi costituzionali che vincolano anche il presidente di una Commissione il quale deve essere sicuro della totale copertura di una spesa. Comprenderei una differenza di due o tre milioni di lire ma in questo caso si tratta di un divario di circa mezzo miliardo di lire.

MARTUSCELLI, *Relatore*. Da un certo calcolo da me fatto ho tratto l'impressione che sia più esatta la cifra minore rispetto a quella maggiore ma non posso assumere la responsabilità di una tale affermazione. Ripeto, a me sembra più vicina alla realtà la cifra dei 325 milioni che non quella degli 800 milioni. Il parere della Commissione bilancio è stato favorevole per cui, ora, dovremmo stabilire se quel parere sia errato.

PRESIDENTE. La Commissione bilancio aveva espresso, in un primo tempo, un parere del seguente tenore: : « La Commissione delibera di esprimere parere contrario perché la proposta di legge implica un onere in misura indeterminata a fronte del quale non è recata idonea indicazione di copertura. La Commissione si riserva, per altro, di prendere nuovamente in esame la proposta di legge sulla base di nuove e più adeguate indicazioni circa le conseguenze finanziarie che risultassero eventualmente prospettate dai proponenti ».

Il 13 febbraio scorso la Commissione bilancio ha deliberato come segue: « La Commissione delibera di esprimere parere favorevole, subordinando per altro tale parere allo inserimento nel testo della proposta di legge del seguente articolo aggiuntivo relativo alla copertura finanziaria:

« All'onere derivante dall'attuazione della proposta di legge, valutato in lire 325 milioni per l'anno finanziario 1968, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 2.192 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

« Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Oggi, il Ministro di grazia e giustizia ci comunica che questo onere, secondo i calcoli del suo Ministero, è di 800 milioni di lire. Mi sembra che la situazione sia tutt'altro che chiara.

AMATUCCI. Signor Presidente, la proposta di legge è limitata a coloro che vengono promossi consiglieri di Corte d'appello. I con-

siglieri che furono promossi in base alla nota legge Breganze sono 282, ed è su questi che il Ministero del tesoro ha effettuato il calcolo. Mi sembra pertanto del tutto inopportuno ritornare alla Commissione bilancio, in quanto non avremmo fatto altro che perdere del tempo, con il rischio che questa proposta di legge non possa venire approvata.

PRESIDENTE. Mi rendo conto del fatto che un nuovo parere rinvierebbe nel tempo la approvazione di questa proposta di legge, ma dobbiamo tener presente che, da parte dei due rappresentanti dei Ministeri interessati, abbiamo ricevuto delle notizie nettamente diverse.

MARTUSCELLI, *Relatore*. Signor Presidente, la mia diffidenza verso i calcoli aumenta e non mi rendo conto del perché sul primo parere espresso dalla Commissione bilancio si sia parlato di oneri indeterminati. Sul mio orientamento di procedere nella discussione della proposta di legge influisce la considerazione di fondo e cioè che, oggi, fra magistrati di una stessa categoria abbiamo una disparità di trattamento. Per queste ragioni mi dichiaro favorevole al prosieguo della trattazione della proposta in esame.

MANNIRONI. Ritengo che la dichiarazione del rappresentante del Ministero del tesoro possa rassicurarci, in quanto è il Ministero del tesoro stesso che dispone dei fondi. Il Ministero del tesoro si assume la responsabilità del calcolo e pertanto, considerando che il parere della Commissione bilancio è stato favorevole, noi possiamo tranquillamente approvare questa proposta.

PRESIDENTE. Di fronte a questa situazione ritengo mio dovere chiedere ancora un parere alla Commissione bilancio in rapporto alle risultanze che sono state indicate dai due rappresentanti del Governo, in quanto sono convinto che la continuazione della discussione non possa avvenire senza un chiarimento preciso. Questa mattina stessa partirà una lettera alla Commissione bilancio ed io, domani mattina, sono pronto a riprendere la discussione di questa proposta di legge.

BREGANZE. Per superare questo stato di incertezza, vorrei richiamare quanto è stato detto dai colleghi che mi hanno preceduto e, cioè, non si comprende come i colleghi della Commissione bilancio abbiano stabilito che l'onere è indeterminato.

Noi facciamo riferimento a delle persone espressamente richiamate; se vi saranno dei magistrati che sono in posizioni non similari, si potrà provvedere con un provvedimento successivo. Non vorrei che il desiderio di coprire tutta una gamma di situazioni nei ruoli che vanno oltre la proposta di legge, abbia determinata questa diversità di punti di vista.

La pregherei, quindi, signor Presidente, di voler chiedere ai colleghi della Commissione bilancio di specificare quello che è lo esatto dettato del provvedimento.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Sempre allo scopo, considerato che mi rimetto alla volontà della Commissione, di chiarire le cose, secondo i dati in mio possesso, preciso ancora che va tenuta presente anche la erogazione di alcuni arretrati che andranno ai magistrati che vengono promossi in base a norme precedenti. Dire che sono già promossi o verranno promossi, non sposta i termini della questione, in quanto questo onere viene assunto dal bilancio dello Stato. Debbo pertanto riaffermare che i calcoli che sono stati fatti dal mio dicastero sono esatti.

Non ho altro da dire e mi rimetto alla Commissione come credo sia mio dovere; la Commissione farà quello che crederà opportuno.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione in attesa del nuovo parere della Commissione bilancio che provvedo a chiedere, oggi stesso, con particolare riguardo alla diversa valutazione dell'onore fatta dal Ministero del tesoro e dal Ministero di grazia e giustizia.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Poët ed altri: Nuove norme in materia di concorsi notarili *(Approvato dalla II Commissione permanente del Senato)* (4603).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Pöet, Forma e Attaguile: « Nuove norme in materia di concorsi notarili ». Il provvedimento è stato approvato dalla II Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 25 ottobre 1967.

Desidero sottolineare l'importanza di questa proposta di legge che si pone come uno stralcio rispetto alla riforma di tutto l'ordinamento del notariato.

Ritengo sia il caso di esaminare il più sollecitamente possibile questo provvedimento in quanto, se si volessero apportare degli emendamenti al testo proposto, con il conseguente rinvio della proposta di legge al Senato, necessariamente l'esame dovrebbe essere fatto in questa settimana.

Sottolineo, inoltre, anche gli onorevoli colleghi ne sono informati, che per questa proposta di legge sono pervenute numerose pressioni, sono arrivate numerose lettere, soprattutto da parte di Associazioni combattentistiche, e che vi è tutta una serie di emendamenti già pervenuta a questa Presidenza.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno nella scorsa seduta venne svolta la relazione e si iniziò la discussione generale.

Prego il relatore di fare il punto della situazione.

CAVALLARO FRANCESCO, *Relatore*. La presente proposta di legge, come tutte quelle che interessano intere categorie di persone, ha sollevato svariate richieste da parte di coloro che si ritengono non soddisfatti nelle loro aspirazioni e, peggio ancora, nei loro interessi. Vediamo ora gli emendamenti che sono stati presentati.

All'articolo 1 abbiamo un emendamento De Florio, un emendamento Cacciatore e un emendamento Romeo che chiedono che la elevazione del limite di età per l'ammissione al concorso, oltre che norma di carattere generale sia valida anche quando i candidati abbiano compiuta la pratica notarile e quando abbiano dei motivi di preferenza determinati per benefici combattentistici o di categorie assimilate. In questi casi specifici il limite di età per l'ammissione al concorso dovrebbe venir elevato fino al 55° anno. Nella mia relazione mi sono già dichiarato contrario ad ogni modifica eventuale soprattutto per il timore che il presente provvedimento diventi, in conseguenza di questi emendamenti, praticamente inutile. Comunque,poiché sembra esistere una volontà concorde della maggioranza della Commissione in merito all'aumento del limite di età per l'ammissione al concorso, e se il Governo ritenesse di accedere a questa modifica del testo, potremmo prendere in considerazione solo i casi di coloro che hanno compiuto due anni di pratica notarile ed i casi speciali per i combattenti.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Osservo che per i combattenti, l'ultima guerra è finita nel 1945, cioè da 23 anni...

CAVALLARO FRANCESCO, *Relatore*. Non sarei contrario alla eventuale introduzione di una norma transitoria, sempre che gli onorevoli colleghi insistano sui loro emendamenti.

Gli emendamenti dei colleghi Romeo e Palazzolo, proposti all'articolo 3, concernono le valutazioni dei meriti combattentistici. Per queste modifiche mi rimetto alla Commissione introducendo, al caso, dei piccoli emendamenti che il Senato potrà facilmente e rapidamente approvare.

Insisto, infine, come ho detto nella mia relazione, perché il presente provvedimento sia approvato poiché risponde effettivamente ad obiettive necessità della organizzazione del notariato e soddisfa non soltanto ad un bisogno della categoria ma, soprattutto, della collettività in quanto è interesse di tutti che la funzione del notaio sia svolta da elementi capaci e preparati.

Insisto perché il provvedimento in esame venga approvato.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono d'accordo con l'onorevole Relatore sulla utilità e sulla necessità che questa proposta di legge, che altro non è se non lo stralcio della riforma generale del notariato, possa essere tempestivamente approvata.

Per quanto riguarda gli emendamenti, mi riservo di entrare nel merito quando li esamineremo uno per uno. Debbo però, fare una osservazione preliminare in quanto vi sono due emendamenti, uno di carattere generale, l'altro di carattere particolare che riguardano i combattenti, relativi al limite massimo di età per l'ammissione al concorso per notaio. Secondo il mio parere, questi emendamenti pur incidendo sul principio che ha ispirata la normativa di questa proposta di legge non hanno moltissima rilevanza pratica. La legge in esame, in sostanza, opera dei mutamenti ma con alcune disposizioni transitorie: in effetti, abbiamo abbassato il limite di età per l'ammissione al concorso a 35 anni ma, con gli emendamenti proposti, in certi casi, lo si porta a 40 se non addirittura a 50 anni ...

CAVALLARO FRANCESCO, *Relatore*. Per alcune categorie, come i combattenti.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Vorrei dire che, se si vogliono introdurre delle disposizioni transitorie e se si intende prevedere una ulteriore elevazione del limite di età per alcune particolari categorie, è cosa che, pur non riempiendomi di entusiasmo, può essere valutata entro certi limiti. Mi domando se sia obbiettivamente valido ritenere che, in alcuni casi, dei combattenti possano diventare notai a 60 anni di età...

PENNACCHINI. È una libera professione !...

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma partendo da questa sua impostazione al-

lora bisogna abolire tutto; non sarebbe giustificato alcun limite di età !

Per concludere, si vuol portare il limite di età per l'ammissione al concorso dai 35 ai 40 anni per coloro che hanno fatto pratica. Pur non essendo favorevole non mi oppongo alla volontà della Commissione. Così, se si vuole aumentare l'età anche per i combattenti mi rimetto alla Commissione. Se invece, partiamo dalla considerazione fatta dal collega Pennacchini, ritengo che sia perfettamente inutile proseguire nella discussione di questa legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Requisiti per la nomina a notaio.

Per ottenere la nomina a notaio è necessario:

1) avere la cittadinanza italiana e non essere escluso dall'elettorato attivo politico;

2) avere compiuto 21 anni e non superato, alla data del decreto che indice il concorso, 35 anni;

3) essere esente da difetti fisici che importino inidoneità all'esercizio della funzione notarile;

4) essere di moralità e di condotta incensurata;

5) non essere stato dichiarato fallito, interdetto o inabilitato;

6) non avere riportato condanne per uno dei delitti che importino la destituzione di diritto, ai sensi della legge notarile;

7) avere conseguito la laurea in giurisprudenza conferita o confermata da una università della Repubblica;

8) avere compiuto, dopo la laurea, un periodo di pratica presso uno studio notarile della effettiva durata di due anni;

9) avere superato il concorso di esame.

Per la presentazione dei documenti nel concorso di nomina a notaio si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 268 ».

Considerato che sono stati presentati degli emendamenti ad alcuni punti dell'articolo 1, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che l'articolo sarà votato per divisione.

(*Così rimane stabilito*).

Pongo, pertanto, in votazione la alinea e il n. 1) dell'articolo 1:

(*Sono approvati*).

Al numero 2) sono stati presentati vari emendamenti: il deputato De Florio propone di sostituire le parole « anni 35 » con le parole « anni 40 »; il deputato Palazzolo propone, dopo le parole « 35 anni » di aggiungere le parole « ovvero 55 anni per i combattenti e categorie assimilate »; il deputato Romeo propone di aggiungere alla fine del punto 2 le seguenti parole: « rimangono salve le elevazioni di età previste da leggi speciali ».

Data la assenza dei presentatori gli emendamenti si intendono decaduti.

Anche il successivo emendamento proposto dal deputato Cacciatore si intende decaduto per l'assenza del presentatore. L'emendamento era del seguente tenore: « Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 è sostituito dal seguente:

« Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso dei requisiti di cu all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e non aver compiuto gli anni 35 alla data del decreto che bandisce il concorso.

« Coloro che hanno già completato la pratica notarile alla data dell'entrata in vigore della presente legge possono partecipare ai concorsi notarili fino al compimento del 50° anno di età ».

CAVALLARO FRANCESCO, *Relatore*. Signor Presidente, facendo mio il principio informatore dell'emendamento presentato dal collega Palazzolo, propongo un emendamento aggiuntivo al n. 2) dell'articolo 1. Il testo è il seguente: « Salva per i combattenti e per le categorie ad essi equiparate per legge, la elevazione dei limiti di età previsti dalle leggi speciali per l'ammissione ai pubblici concorsi ».

BREGANZE. Ritengo che forse sarebbe più giusto adoperare la formula generica di: « categorie assimilate ».

CAVALLARO FRANCESCO, *Relatore*. Anche in considerazione di quanto si è già detto e per non ampliare troppo la categoria di coloro che usufruiscono di un più elevato limite di età, condizionerei l'emendamento ai soli combattenti.

LUCIFREDI. I combattenti sono una categoria, è vero, ma non possiamo escludere i mutilati. Proporrei la dizione: « I combattenti e categorie assimilate ».

PENNACCHINI. Appoggio la proposta Lucifredi.

PRESIDENTE. Non però le categorie speciali come ad esempio gli invalidi del lavoro.

Si deve tener presente che le categorie privilegiate per il collocamento sono almeno cinque o sei.

LUCIFREDI. Intendo i combattenti, i partigiani, cioè tutte quelle categorie che, già per preesistenti leggi, hanno diritto a trattamento preferenziale in base ai titoli militari.

PENNACCHINI. Propongo la dizione: « combattenti e categorie equiparate » comprendendo così gli invalidi di guerra.

CAVALLARO FRANCESCO, *Relatore*. Quando si parla di combattenti si parla anche di invalidi di guerra.

PENNACCHINI. Cioè solo di invalidi per fatto di guerra, poiché vi sono anche gli invalidi civili di guerra.

PRESIDENTE. L'emendamento può essere così formulato: « Salvo per i combattenti, la elevazione dei limiti di età prevista dalle leggi speciali per l'ammissione ai concorsi ».

BREGANZE. È più esatto dire: « Combattenti e categorie ad essi assimilate ».

CAVALLARO FRANCESCO, *Relatore*. Il mio timore è che possano sorgere equivoci in sede di interpretazione. Si potrebbe usare la dizione: « Salvo per i combattenti, gli invalidi ed i mutilati di guerra ».

LUCIFREDI. Non si può innovare, con una legge speciale, proprio in una materia in cui già esiste una legislazione e centinaia se non migliaia di decisioni giurisprudenziali. L'unica formula valida, a mio parere, è quella proposta dal deputato Breganze.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi associo alla proposta Breganze e Lucifredi. Si può discutere sui privilegi e dimostrare perplessità al riguardo, ma evidentemente, una volta che questi privilegi siano stati ammessi, non si può fare in questa proposta di legge una distinzione che non esiste nella legislazione generale. Mi rimetto quindi alla Commissione, però non mi sembra che si possa votare un emendamento diverso da quello proposto dal deputato Breganze e cioè: « combattenti e categorie assimilate ».

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento che risulta così formulato: *All'articolo 1, n. 2) dopo le parole*: 35 anni, *aggiungere le parole*: salva per i combattenti e per le categorie ad essi assimilate per legge, la elevazione dei limiti di età previsti dalle leggi per l'ammissione ai pubblici concorsi ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

CAVALLARO FRANCESCO, *Relatore*. Occorrerebbe, a mio parere, una semplice correzione al numero 8). La dizione « Avere compiuto dopo la laurea, un periodo di pratica presso uno studio notarile della effettiva durata di due anni » può ingenerare degli equivoci perché la pratica può essere svolta in successione di tempo presso più di uno studio.

PRESIDENTE. Poniamo allora a verbale, ai fini interpretativi, che per la intera Commissione, il Relatore ed il Governo, la interpretazione da dare alla formula di cui al n. 8 dell'articolo 1 va intesa nel senso che la pratica può effettuarsi anche presso due o più studi notarili, come di fatto avviene, purché vi sia sempre il periodo minimo di due anni.

All'ultimo comma dell'articolo 1 vi è, poi, un emendamento del deputato Breganze che propone di sostituire le parole « si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 » con le altre: « si osservano, in quanto applicabili le norme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 ».

BREGANZE. Il provvedimento del 1954 contiene norme per la presentazione dei documenti per partecipare ai concorsi per le carriere statali. La più gran parte di queste norme è assorbita dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15. Mi sembra pertanto che sia opportuno citare la legge recente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento di cui ho dato lettura, proposto dal deputato Breganze.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 1 della proposta di legge che, a seguito degli emendamenti approvati, risulta così formulato:

ART. 1.

Requisiti per la nomina a notaio.

Per ottenere la nomina a notaio è necessario:

1) avere la cittadinanza italiana e non essere escluso dall'elettorato attivo politico;

2)avere compiuto 21 anni e non superato, alla data del decreto che indìce il concorso, 35 anni, salva per i combattenti e per le categorie ad essi assimilati per legge la elevazione dei limiti di età previsti dalle leggi speciali per l'ammissione ai pubblici concorsi;

3) essere esente da difetti fisici che importino inidoneità all'esercizio della funzione notarile;

4) essere di moralità e di condotta incensurata;

5) non essere stato dichiarato fallito, interdetto o inabilitato;

6) non aveve riportato condanne per uno dei delitti che importino la destituzione di diritto, ai sensi della legge notarile;

7) avere conseguito la laurea in giurisprudenza conferita o confermata da una università della Repubblica;

8) avere compiuto, dopo la laurea, un periodo di pratica presso uno studio notarile della effettiva durata di due anni;

9) avere superato il concorso di esame.

Per la presentazione dei documenti nel concorso di nomina a notaio si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

Concorso per trasferimento.

Ai posti notarili vacanti sono trasferiti notai in esercizio, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, in base a concorso per titoli.

Il decreto di trasferimento non può essere revocato se non per gravi e comprovati motivi sopravvenuti al disposto trasferimento. In caso di revoca i posti sono assegnati agli altri concorrenti secondo l'ordine di graduatoria del concorso.

I notai dei posti soppressi, dopo il decorso di un anno dalla soppressione del posto, e i notai che, a norma dell'articolo 6 della presente legge, sono trasferiti al capoluogo sono iscritti d'ufficio a tutti i concorsi di trasferimento per posti vacanti nel distretto di appartenenza.

È in facoltà della Commissione prevista dall'articolo 9 della presente legge di non tenere conto delle domande dei concorrenti che abbiano conseguito, a loro richiesta, un trasferimento nel biennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso di concorso, anche se essi hanno titoli di preferenza.

Il deputato Mitterdorfer ha presentato un emendamento quale comma aggiuntivo all'articolo 2 del seguente tenore: « In provincia di Bolzano i posti vacanti saranno coperti con notai che diano prova di conoscere le due lingue ivi parlate ».

CAVALLARO FRANCESCO, *Relatore*. Signor Presidente, si potrebbe prendere in considerazione questo emendamento, però con alcune precisazioni. Infatti, così come è formulato può dar luogo a delle incertezze. Sarei del parere che la conoscenza delle due lingue possa essere inserita tra i titoli per il trasferimento. L'emendamento pertanto lo vedrei meglio collocato all'articolo 3.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che l'emendamento di cui ho dato lettura sarà riproposto in sede di articolo 3.

(*Così rimane stabilito*).

Pongo in votazione l'articolo 2, di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

Titoli per il trasferimento.

I titoli da valutarsi nei concorsi per il trasferimento dei notai, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della presente legge, sono i seguenti:

a) l'anzianità effettiva di esercizio delle funzioni notarili, in ragione di un punto per ciascun anno e di un quarto di punto per ciascun trimestre o frazione di trimestre superiore alla metà, sino al massimo di 15 punti;

b) il risultato dell'esame di concorso per la nomina, in ragione di 10 punti per il minimo di 210/300 e di un quarto di punto per ogni 2/300 in più;

c) il risultato del concorso per titoli, in ragione di 10 punti, con aumento di 2 punti per idoneità conseguita in precedente concorso per esami;

d) l'avere ricoperto per almeno un triennio la carica di vice-pretore onorario, in ragione di mezzo punto;

e) l'insegnamento per almeno un biennio nelle scuole di notariato, in ragione di un punto per ogni biennio, con il massimo di 3 punti;

f) l'insegnamento per almeno un biennio, anche per incarico o per liberi corsi, di materie giuridiche, economiche e finanziarie nelle università o negli istituti assimilati, in ragione di un punto per ogni biennio, con il massimo di 3 punti;

g) l'insegnamento in materie giuridiche, economiche e finanziarie negli istituti scolastici pubblici o negli istituti assimilati, tenuto da coloro che abbiano conseguito la relativa abilitazione, in ragione di mezzo punto per ogni biennio continuativo, fino al massimo di 3 punti;

h) la libera docenza universitaria in materie giuridiche, economiche e finanziarie, in ragione di 2 punti, non cumulabili con i punti di cui alla lettera *f*);

i) il servizio prestato con funzioni direttive di ruolo negli Archivi notarili per almeno un biennio, in ragione di mezzo punto per ogni biennio, con il massimo di 2 punti;

l) la vincita di concorso a pubblico impiego per cui sia richiesta la laurea in giurisprudenza o l'abilitazione professionale per cui sia richiesta la stessa laurea, non cumulabili fra loro e sempreché non riferentisi ad esercizio o servizio già valutati a norma delle lettere *g*) ed *i*), in ragione di mezzo punto;

m) la precedente residenza per almeno dieci anni o l'attuale esercizio da almeno tre anni nel distretto notarile nel quale è il posto da conferire, in ragione di un punto;

n) le pubblicazioni in materia di notariato o di altre discipline giuridiche, economiche e finanziarie, fino a 3 punti, a giudizio motivato della Commissione prevista dall'articolo 9;

o) l'operosità, l'attitudine, l'estimazione conseguita nell'esercizio delle funzioni e la condotta professionale, rilevabili prevalentemente da informazioni dei Consigli notarili distrettuali di provenienza ed anche con riferimento ai precedenti che non abbiano dato luogo al provvedimento di esclusione di cui all'articolo 5, fino a 3 punti.

Essendo stati presentati degli emendamenti, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che l'articolo 3 sarà votato per divisione.

(*Così rimane stabilito*).

Pongo in votazione l'alinea dell'articolo 3:

(*È approvato*).

Il deputato Pennacchini ha proposto un emendamento al punto *a*) dell'articolo 3, proponendo di sostituire le parole: « sino al massimo di 15 punti » con le altre: « sino al massimo di 20 punti ».

PENNACCHINI. Per aspirare alle migliori sedi notarili, il punteggio derivante dall'anzianità effettiva di esercizio è di 15 punti, mentre quello derivante dai concorsi, a quanto risulta dalla lettera *b*), può arrivare al massimo di circa 21 punti. Ciò, mi sembra eccessivo perché potrebbe annullare il punteggio di anzianità, per coloro che hanno svolto il servizio in sede disagiata, nei confronti di notai che sono appena nominati. Ritengo che l'aver fatto per lunghi decenni il servizio in sedi disagiate sia un elemento qualificante che postula un trattamento migliore da quello previsto dalla proposta di legge. Ecco il perché del mio emendamento.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Faccio notare che tutti gli elementi di valutazione contenuti nell'articolo 3 sono corrispondenti alla prassi che è stata applicata da anni. Ho fatto un ulteriore sforzo, per autolimitare la possibilità di scelta del Governo anche per sottrarmi alle infinite sollecitazioni che da tutte le parti mi pervengono.

Ciò premesso, confesso una mia debolezza per i risultati degli esami dei concorsi, in quanto sono convinto che, pur non essendo delle prove perfette, pur tuttavia contino qualche cosa. Sarei, quindi, piuttosto titubante ad accrescere il peso specifico dell'anzianità rispetto a quello del risultato degli esami.

CAVALLARO FRANCESCO, *Relatore*. Il Ministro Reale ha detto delle cose giuste, in quanto dobbiamo considerare che il minimo dei 10 punti per gli esami vale per tutti. Sono quindi contrario all'emendamento del collega Pennacchini.

PRESIDENTE. Do lettura della lettera *a*) dell'articolo 3:

a) l'anzianità effettiva di esercizio delle funzioni notarili, in ragione di un punto per ciascun anno e di un quarto di punto per ciascun trimestre o frazione di trimestre superiore alla metà, sino al massimo di 15 punti;

Lo pongo in votazione fino alle parole: « superiore alla metà ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'emendamento Pennacchini: *Sostituire le parole*: « di 15 punti » *con le altre*: « di 20 punti ». Il Governo ed il Relatore sono contrari.

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Rimane, quindi, il testo originario: « sino al massimo di 15 punti ».

Pongo in votazione tutta la lettera *a*).

(*È approvata*).

Do lettura delle lettere *b*) e *c*):

b) il risultato dell'esame di concorso per la nomina, in ragione di 10 punti per il minimo di 210/300 e di un quarto di punto per ogni 2/300 in più;

c) il risultato del concorso per titoli, in ragione di 10 punti, con aumento di 2 punti per idoneità conseguita in precedente concorso per esami;

Non essendo stati presentati emendamenti, le pongo in votazione.

(*Sono approvate*).

Do lettura della lettera *d*):

d) l'avere ricoperto per almeno un triennio la carica di vice-pretore onorario, in ragione di mezzo punto;

Comunico che è stato presentato un emendamento a firma del deputato Pennacchini tendente a sostituire l'intero comma con il seguente:

« *d*) l'esercizio della professione di avvocato o procuratore o di funzioni giudiziarie onorarie od effettive in ragione di 2 punti ».

PENNACCHINI. La mia proposta tende a colmare una lacuna. Infatti mancano, tra i titoli da valutarsi ai fini del trasferimento, quelli da me indicati nell'emendamento. È questa una lacuna che va colmata tenendo conto che nel testo sono considerati dei titoli meno importanti. Preciso che il fatto di avere esercitato funzioni onorarie è limitato alla carica di vice pretore onorario.

BREGANZE. Trovo che il collega Pennacchini abbia ragione, perché ritengo che, realmente, la preparazione che può derivare dall'esercizio delle attività indicate, sia concretamente utile all'esercizio della professione notarile. Coloro tra noi che hanno contatti con i notai, bene lo sanno che colui che ha esercitato anche la professione forense o l'attività giudiziaria, acquisisce una maggiore autorità nell'esercizio della funzione notarile. Vorrei, però, fare una aggiunta. Mi pare di aver compreso che il deputato Pennacchini prevede il semplice fatto dell'esercizio di quelle attività senza, però, precisarne la durata nel tempo. Ora, queste attività possono, in teoria, essere state esercitate anche per un tempo brevissimo. Chiedo quindi che, se d'accordo sul principio, si precisi che l'esercizio di queste attività deve essersi attuato durante uno specifico periodo di tempo. Così completato, approverei con entusiasmo l'emendamento proposto.

PENNACCHINI. D'accordo con le osservazioni fatte dal deputato Breganze. Era mio intento prevedere una certa durata dell'esercizio della professione e solo la fretta me lo ha fatto dimenticare. Propongo quindi di aggiungere le parole già contenute nel testo della proposta di legge: « l'avere ricoperto per almeno un triennio ».

CAVALLARO FRANCESCO, *Relatore*. Non sono, in linea di massima, contrario all'emendamento Pennacchini, vorrei però osservare che il punteggio proposto mi sembra troppo elevato non essendovi proporzione con i punti dati per altri elementi di valutazione come, ad esempio, la libera docenza universitaria in materie giuridiche, economiche e finanziarie che viene computata in ragione di due punti.

PENNACCHINI. Sono d'accordo di ridurre la valutazione a un punto a condizione che si rivedano gli altri punteggi.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento Pennacchini nel testo definitivo: « *Sostituire la lettera* d) *con la seguente*: l'esercizio per almeno un triennio della professione di avvocato o procuratore oppure di funzioni giudiziarie onorarie o effettive, in ragione di 1 punto ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Do lettura delle lettere *e*), *f*) e *g*):

e) l'insegnamento per almeno un biennio nelle scuole di notariato, in ragione di un punto per ogni biennio, con il massimo di 3 punti;

f) l'insegnamento per almeno un biennio, anche per incarico o per liberi corsi, di materie giuridiche, economiche e finanziarie nelle università o negli istituti assimilati, in ragione di un punto per ogni biennio, con il massimo di 3 punti;

g) l'insegnamento in materie giuridiche, economiche e finanziarie negli istituti scolastici pubblici o negli istituti assimilati, tenuto da coloro che abbiano conseguito la relativa abilitazione, in ragione di mezzo punto per ogni biennio continuativo, fino al massimo di 3 punti.

PENNACCHINI. Propongo di ridurre da 3 a 2 i punti di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*).

CAVALLARO FRANCESCO, *Relotore*. Non mi oppongo.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono favorevole all'emendamento presentato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Pennacchini: *Sostituire alle lettere* e), f) *e* g) *dell'articolo 3, le parole*: « di 3 punti », *con le altre*: « di 2 punti ».

(*È approvato*).

I punti di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) dell'articolo 3 risultano, pertanto, così formulate:

e) l'insegnamento per almeno un biennio nelle scuole di notariato, in ragione di un punto per ogni biennio, con il massimo di 2 punti;

f) l'insegnamento per almeno un biennio, anche per incarico o per liberi corsi, di materie giuridiche, economiche e finanziarie nelle università o negli istituti assimilati, in ragione di un punto per ogni biennio, con il massimo di 2 punti;

g) l'insegnamento in materie giuridiche, economiche e finanziarie negli istituti scolastici pubblici o negli istituti assimilati, tenuto da coloro che abbiano conseguito la relativa abilitazione, in ragione di mezzo punto per ogni biennio continuativo, fino al massimo di 2 punti;

Le pongo in votazione.

(*Sono approvate*).

Do lettura dei punti di cui alle lettere *h*), *i*), *l*) ed *m*):

h) la libera docenza universitaria in materie giuridiche, economiche e finanziarie, in ragione di 2 punti, non cumulabili con i punti di cui alla lettera *f*);

i) il servizio prestato con funzioni direttive di ruolo negli Archivi notarili per almeno un biennio, in ragione di mezzo punto per ogni biennio, con il massimo di 2 punti;

l) la vincita di concorso a pubblico impiego per cui sia richiesta la laurea in giurisprudenza o l'abilitazione professionale per cui sia richiesta la stessa laurea, non cumulabili fra loro e sempreché non riferentisi ad esercizio o servizio già valutati a norma delle lettere *g*) ed *i*), in ragione di mezzo punto;

m) la precedente residenza per almeno dieci annio l'attuale esercizio da almeno tre anni nel distretto notarile nel quale è il posto da conferire, in ragione di 1 punto.

Poiché non sono stati presentati emendamenti, le pongo in votazione.

(*Sono approvate*).

Do lettura della lettera *n*):

n) le pubblicazioni in materia di notariato o di altre discipline giuridiche, economiche e finanziarie, fino a 2 punti, a giudizio motivato della Commissione prevista dall'articolo 9;

A questa lettera, l'onorevole Pennacchini -propone che le parole: « fino a 3 punti » siano sostituite con le parole: « fino a 2 punti ».

CAVALLARO FRANCESCO, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Non soltanto sono favorevole, ma vorrei osservare che bisognerebbe stabilire la correlazione fra questa lettera e la lettera *f*); il punteggio non dovrebbe essere cumulabile se non parzialmente.

LUCIFREDI. Non sono consenziente con quanto ha detto l'onorevole Ministro: infatti, ciò significherebbe creare una disparità di trattamento, in quanto dobbiamo considerare che non soltanto il libero docente pubblica monografie o volumi, ma anche altri. Pertanto, per quale motivo dobbiamo dare una valutazione diversa per una stessa attività? Solo perché si tratta di un docente universitario?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Dobbiamo considerare che un requisito è implicito in un altro; si comprendono inoltre anche le pubblicazioni in altre discipline giuridiche oltre che quelle in materia di notariato.

PRESIDENTE. Ricordo che sino a questo momento è stato proposto un solo emendamento tendente a ridurre i punti da tre a due.

PENNACCHINI. Propongo di aggiungere, mantenendo il mio primo emendamento: parole: « tale limite è ridotto a un punto per colui che ha già usufruito di aumento di punteggio per effetto della applicazione delle lettere *f*), *g*) ed *h*) ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Pennacchini: *Sostituire le parole*: « fino a 3 punti », *con le altre*: « fino a 2 punti ».

Do lettura del secondo emendamento Pennacchini: *Alla fine della lettera* n) *aggiundere le seguenti parole*: « Tale limite è ridotto ad 1 punto per colui che ha già usufruito di aumento di punteggio per effetto della applicazione delle lettere *f*), *g*) ed *h*) ».

Sia il Relatore che il Governo sono favorevoli.

LUCIFREDI. Dichiaro il mio voto contrario a questo emendamento che ritengo negativo in quanto cerca di soffocare ulteriormente il desiderio di chi voglia studiare e premia soltanto coloro che fanno della pratica. Ritengo che se c'è un settore nel quale ci sarebbe bisogno di studiosi questo è il notariato.

PRESIDENTE. Dopo la dichiarazione di voto del deputato Lucifredi pongo in votazione il secondo emendamento Pennacchini.

(*È approvato*).

Do lettura della lettera *n*) che a seguito degli emendamenti approvati risulta così formulata:

n) le pubblicazioni in materia di notariato o di altre discipline giuridiche, economiche e finanziarie, fino a 2 punti, a giudizio motivato della Commissione prevista dall'articolo 9; tale limite è ridotto ad 1 punto per colui che ha già usufruito per effetto della applicazione delle lettere *f*), *g*) ed *h*).

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

Do lettura della lettera *o*):

o) l'operosità, l'attitudine, l'estimazione conseguita nell'esercizio delle funzioni e la condotta professionale, rilevabili prevalentemente da informazioni dei Consigli notarili distrettuali di provenienza ed anche con riferimento ai precedenti che non abbiano dato luogo al provvedimento di esclusione di cui all'articolo 5, fino a 3 punti.

PENNACCHINI. Non ho presentato emendamenti a questo comma anche perché non vorrei andare contro quelli che potrebbero essere i giusti intendimenti dei senatori proponenti che, per altro, ritengo poco rilevabili dalla stesura del comma.

Desidero anzitutto rilevare che l'operosità, l'attitudine, l'estimazione conseguita nell'esercizio delle funzioni e la condotta professionale, sono rilevabili prevalentemente dalle informazioni dei Consigli notarili. Ora la parola « prevalentemente » fa supporre che questi elementi di giudizio sono rilevabili anche da altre fonti. Vorrei chiedere quali sono le altre fonti da cui si possa rilevare l'operosità, l'estimazione, la attitudine del singolo notaio, altrimenti mi sembra che la disposizione di legge potrebbe rimanere inapplicabile.

Quello, però, che più mi preoccupa è il riferimento ai precedenti che non abbiano dato luogo al provvedimento di esclusione di cui all'articolo 5. Mi domando se, non essendovi precedenti, si debba automaticamente essere dichiarati operosi, atti ed estimati ed il giudizio si debba intendere positivo. Ora, non si tratta in questo caso di decidere su un si o su un no ma su un *quantum* e non vedo, quindi, quale applicazione possa avere la norma. Ritengo sia il caso di sopprimerla.

BREGANZE. Trovo addirittura offensivo per la classe notarile pensare a meriti particolari in quanto non si abbiano riportate condanne penali. Ritengo che tale parte della norma debba essere radicalmente depennata. Quanto al concetto espresso dalla parola « prevalentemente », penso che sarebbe opportuno chiarirlo.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Praticamente è stato qui introdotto, adottandolo (facendo cioè intervenire un giudizio positivo dei Consigli notarili) un elemento che, se non erro, esiste in effetti, tra i criteri con cui attualmente si giudica. Però, nella prassi attuale, vengono dati tre punti a tutti i concorrenti ma questo punteggio è ridotto a due o ad un punto nella ipotesi che vi siano precedenti disciplinari a carico. Qui è stata introdotta la valutazione sotto l'aspetto positivo e, quindi, è stata capovolta la situazione.

PRESIDENTE. Forse risulterebbe maggiore la discrezionalità della commissione giudicatrice ma ritengo che ci si potrebbe limitare a dire: « l'operosità, la attitudine, l'estimazione conseguita nell'esercizio delle funzioni e la condotta professionale, fino a 3 punti ».

PENNACCHINI. Se quanto esposto dall'onorevole Ministro è esatto diverrebbe inutile il giudizio dei Consigli notarili.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Ho spiegato la genesi di questa dizione ed aggiungo che, in questa materia di concorsi, sia pure con tutte le ingiustizie che si possono fare, preferisco le cose obiettive al massimo.

In ogni modo concordo sulla formula proposta dal nostro Presidente.

CAVALLARO FRANCESCO, *Relatore*. Sono d'accordo, sia pure con qualche riserva data la discrezionalità che, in tal modo assume il giudizio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento tendente a sopprimere alla lettera *o*) dell'articolo 3 le parole: « rilevabili prevalentemente da informazioni dei consigli notarili distrettuali di provenienza ed anche con riferimento ai precedenti che non abbiano dato luogo al provvedimento di esclusione di cui all'articolo 5 ».

Trattandosi di emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento del testo.

(*Non è approvato*).

Do lettura della lettera *a*) che, dopo la soppressione delle parole sopra indicate, risulta così formulata:

o) l'operosità, l'attitudine, l'estimazione conseguita nell'esercizio delle funzioni e la condotta professionale, fino a 3 punti.

(*È approvata*).

Il deputato Pennacchini ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, dopo la lettera *o*), la seguente lettera *p*):

p) decorati al valor militare, mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra, feriti di guerra, combattenti e categorie ad essi assimilate per legge, partigiani e reduci dalla prigionia, sino ad 1 punto per ogni categoria; nel caso di cumulabilità delle predette categorie, sino al massimo di 2 punti.

So di assumermi, con quanto sto per dire, una grossa responsabilità, ma vorrei egualmente pregare la Commissione di procedere con la massima cautela, dato che abbiamo già considerato con grande favore la posizione dei combattenti per quanto riguarda l'ammissione ai concorsi e quindi, anche se si tratta indubbiamente di categorie degne della massima considerazione, non si può non tener conto del fatto che la funzione del notaio è una funzione pubblica per cui occorre procedere con i piedi di piombo nel concedere agevolazioni nel punteggio.

PENNACCHINI. Insisto sul mio emendamento, in quanto lo ritengo rispondente ad una precisa esigenza di giustizia.

CAVALLARO FRANCESCO, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento Pennacchini.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. In linea di principio non ho nulla da obiettare soprattutto perché la formula proposta non consente di far valere questa agevolazione, ogni volta che sarà chiesto il trasferimento.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento Pennacchini: « *Dopo la lettera* o) *aggiungere la seguente*: *p*) decorati al valor militare, mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra, feriti di guerra, combattenti e categorie ad essi assimilate per legge, partigiani e reduci dalla prigionia, sino ad 1 punto per ogni categoria; nel caso di cumulabilità delle predette categorie, sino al massimo di 2 punti ».

La pongo in votazione.

(*È approvato*).

Sempre a questo articolo il deputato Mitterdorfer propone il seguente emendamento aggiuntivo:

Alla fine dell'articolo 2, aggiungere il seguente comma:

« In provincia di Bolzano i posti vacanti saranno coperti con notai che diano prova di conoscere le due lingue ivi parlate ».

Secondo questo emendamento la conoscenza della lingua tedesca diviene una condizione pregiudiziale per il trasferimento, mentre nelle altre province bilingui mi sembra costituisca solo un elemento preferenziale.

MITTERDORFER. Ho già spiegato brevemente i motivi che mi hanno suggerito di presentare questo emendamento.

È evidente che in una zona in cui coesistono due gruppi etnici diversi il notaio deve essere in grado di registrare le volontà espresse in ambedue le lingue parlate dai cittadini del posto.

Riconosco le difficoltà esistenti per fare sì che la conoscenza della lingua tedesca sia posta come una condizione essenziale. Finora questo elemento non era stato tenuto in alcuna considerazione in quanto non era previsto alcun esame di lingua e, forse, solo di fatto il Ministero accordava a chi avesse conoscenza del tedesco una preferenza, per cui ho creduto giusto proporre, in questa sede, la approvazione di questo principio.

Sarebbe giusto chiedere la conoscenza della lingua tedesca come condizione essenziale per il trasferimento nella provincia di Bolzano, ma se questo comportasse eccessive difficoltà si potrebbe accettare quanto propone il Presidente, cioè considerare la conoscenza della suddetta lingua come titolo preferenziale. È importante stabilire in che misura debba essere preferito chi conosce la lingua tedesca ed io non sono certo un tecnico della materia.

PRESIDENTE. La conoscenza della lingua tedesca si pone come titolo preferenziale per il trasferimento nella provincia di Bolzano.

PENNACCHINI. Vorrei che la situazione fosse chiarita più a fondo. Se due candidati hanno conseguito il medesimo punteggio ed uno conosce il tedesco è chiaro che quest'ultimo sarà preferito, ma se il candidato che conosce il tedesco consegue un punteggio pari a 40 mentre chi non lo conosce consegue 60 punti chi sarà il preferito?

In altre parole « di preferenza » significa che la preferenza è attribuita a parità di pun-

teggio o in assoluto? In questo ultimo caso, rifacendomi all'esempio che ho fatto, dovrebe essere preferito chi ha conseguito 40 punti.

PRESIDENTE. Esattamente. D'altra parte si deve tenere presente che gli atti notarili devono essere redatti in entrambe le lingue parlate nella provincia.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* Non per tutti gli atti è richiesta la stesura nelle due lingue. Solo i cittadini di lingua tedesca possono chiedere che siano redatti anche nella loro lingua.

LUCIFREDI. Sono piuttosto competente in materia perché ho fatto parte della Commissione per l'attuazione delle norme dello Statuto del Trentino Alto Adige e, poi, della Commissione dei 19 e le mie idee non coincidono in molti punti con quelle del deputato Mitterdorfer. Però, in questo caso, sono pienamente d'accordo con quanto propone e ritengo, anzi, che si tratti di un adempimento costituzionale al quale non possiamo sottrarci. Ritengo che la conoscenza della lingua tedesca debba essere richiesta come elemento indispensabile per il trasferimento nella regione Trentino Alto Adige.

PENNACCHINI. Vorrei, allora, che si dicesse in modo esplicito che per poter esercitare la professione di notaio in quella regione è specificamente e tassativamente richiesta la conoscenza della lingua tedesca; ma accordare, a chi conosce la lingua tedesca, una preferenza tale da far sì che si passi innanzi a chi ha conseguito un punteggio assai superiore mi sembra una violazione del principio della parità dei diritti, in quanto tutti i concorrenti ammessi hanno pari diritto di vincere in base al punteggio conseguito. Pertanto è preferibile specificare che chi sarà notaio nella provincia di Bolzano deve conoscere il tedesco.

Ecco perché fra le due ipotesi preferisco quella enunciata dal collega Lucifredi, e cioè che la conoscenza della lingua è obbligatoria per chi esercita la professione di notaio.

PRESIDENTE. Il problema è importante; riterrei opportuno rinviare il seguito dell'esame di questo emendamento a domani mattina, in modo che tutti si possa avere uno spazio di tempo per esaminare la questione più a fondo.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* Sono nettamente favorevole a venire incontro a questa esigenza, anche considerando che non vi è un contrasto di opinioni.

PRESIDENTE. Ritengo che il concetto contenuto nell'emendamento Mitterdorfer possa trovare - dato l'orientamento preso dalla discussione - un suo autonomo collocamento in un apposito articolo da inserire nel contesto di questa proposta di legge.

Pertanto do lettura dell'articolo 3 che a seguito degli emendamenti approvati, risulta così formulato:

ART. 3.

Titoli per il trasferimento.

I titoli da valutarsi nei concorsi per il trasferimento dei notai, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della presente legge, sono i seguenti:

a) l'anzianità effettiva di esercizio delle funzioni notarili, in ragione di un punto per ciascun anno e di un quarto di punto per ciascun trimestre o frazione di trimestre superiore alla metà, sino al massimo di 15 punti;

b) il risultato dell'esame di concorso per la nomina, in ragione di 10 punti per il minimo di 210/300 e di un quarto di punto per ogni 2/300 in più;

c) il risultato del concorso per titoli, in ragione di 10 punti, con aumento di 2 punti per idoneità conseguita in precedente concorso per esami;

d) l'esercizio per almeno un triennio della professione di avvocato o procuratore oppure di funzioni giudiziarie onorarie o effettive in ragione di 1 punto;

e) l'insegnamento per almeno un biennio nelle scuole di notariato, in ragione di un punto per ogni biennio, con il massimo di 2 punti;

f) l'insegnamento per almeno un biennio, anche per l'incarico o per liberi corsi, di materie giuridiche, economiche e finanziarie nelle università o negli istituti assimilati, in ragione di un punto per ogni biennio, con il massimo di 2 punti;

g) l'insegnamento in materie giuridiche, economiche e finanziarie negli istituti scolastici pubblici o negli istituti assimilati, tenuto da coloro che abbiano conseguito la relativa abilitazione, in ragione di mezzo punto per ogni biennio continuativo, fino al massimo di 2 punti;

h) la libera docenza universitaria in materie giuridiche, economiche e finanziarie, in ragione di 2 punti, non cumulabili con i punti di cui alla lettera *f*);

i) il servizio prestato con funzioni direttive di ruolo negli Archivi notarili per alme-

no un biennio, in ragione di mezzo punto per ogni biennio, con il massimo di 2 punti;

l) la vincita di concorso a pubblico impiego per cui sia richiesta la laurea in giurisprudenza o l'abilitazione professionale per cui sia richiesta la stessa laurea, non cumulabili fra loro e sempreché non riferentisi ad esercizio o servizio già valutati a norma delle lettere *g*) ed *i*), in ragione di mezzo punto;

m) la precedente residenza per almeno dieci anni o l'attuale esercizio da almeno tre anni nel distretto notarile nel quale è il posto da conferire, in ragione di 1 punto;

n) le pubblicazioni in materia di notariato o di altre discipline giuridiche, economiche e finanziarie, fino a 2 punti, a giudizio motivato della commissione prevista dall'articolo 8; tale limite è ridotto ad 1 punto per colui che ha già usufruito per effetto della applicazione delle lettere *f*), *g*), ed *h*);

o) l'operosità, l'attitudine, l'estimazione conseguita nell'esercizio delle funzioni e la condotta professionale, fino a 3 punti;

p) decorati al valor militare, mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra, feriti di guerra, combattenti e categorie ad essi assimilate per legge, partigiani e reduci dalla prigionia, sino ad 1 punto per ogni categoria; nel caso di cumulabilità delle predette cateborie, sino al massimo di 2 punti.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 13,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO